

Rep. N. 26.291

Raccolta N. 5.720

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentottanta

il mese di luglio

il giorno venticinque (25-7-1980)

In Sacile, V.le Lancia n. 40/b, nel mio Studio.

Avanti me, prof. Pietro Buscio, Notaio in Sacile, iscritto nel Collegio Notorile del Distretto di Pordenone, senza assistenza di testi per espresso rinuncia fatta col mio consenso e d'accordo per loro dei comparenti i quali hanno i requisiti di legge.

SONO COMParsi

i Signori:

1- GARIATO DR. GIORGIO, architetto, nato a [redacted], residente a [redacted], il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Automobile CLUB di Pordenone, con sede in Pordenone, Via Dante n. 40, autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo del 30 giugno 1980, che in estratto da me autenticato il 22 luglio 1980, Rep. n. 26218, si delega sub. "A", previa lettura;

2- RUGGERI DR. VITO, direttore A.C.I., nato a [redacted] (P.A.), il [redacted], residente a [redacted], N.C.F. [redacted];

3- RONDO ALESSANDRO, commerciante, nato a [redacted] 1926, residente a [redacted], N.C.F. [redacted];

4- PITTINI SILVANO, commerciante, nato a [redacted], residente in [redacted], N.C.F. PIT [redacted].

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani, ed in virtù, ed in virtù del presente atto convergono:

ART 1 - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "CAMPERTUR S.R.L.".



ART. 2 - La società ha sede in Fidenza, Viale Venezia -

ART. 3 - La società ha per oggetto la locazione di caravan, camper, autocaravan, autovetture, autocarri e motocicli ed inoltre l'assunzione di rappresentanze e/o concessioni per la vendita di autoveicoli in genere, ivi compresa la diretta importazione degli stessi dai mercati esteri.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari, immobiliari e di leasing, che saranno ritenute dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni azionarie o non azionarie, in altre società o imprese aventi oggetto anche non affine o connesso al proprio.

La società dovrà consistere di soci dell'Automobile Club di Fidenza facilitazioni per il noleggio dei veicoli di proprietà sociale.

ART. 4 - La durata della società è fissata dalla data di costituzione al 31 dicembre 2001.

ART. 5 - Il capitale sociale è fissato in Lire 140.900.000. = (centoquarantamilioninecentamila), rappresentato da quote nominali Lire 1.000. = (mille) ciascuna, o multiple di Lire 1.000. = (mille) e viene sottoscritto dai soci come segue:

- l'Automobile Club di Fidenza, a mezzo del suo Presidente, sottoscrive una quota di nominali Lire 46.497.000. = (quarantaseimilioni quattrocentonovantasettemila), pari al 33% (trentatré per cento) del Capitale, che libera interamente mediante conferimento dei seguenti autoveicoli:

- 1- CAMPER BEDFORD - targa n. 97660HY614060 - posti 6 - targa PN 138242 del valore di Lire 11.500.000. = (undicimilioncinquecentamila);
- 2- CAMPER FIAT 238 BI/Exodus - targa 00038/0335977 - posti 5 - targa PN 148454 del valore di Lire 10.800.000. = (diecimilionottocentomila);
- 3- CAMPER FIAT 238 - targa 0142273 - posti 4 - targa PN 151612 del valore di Lire 6.500.000. = (seimilioncinquecentomila);



4 - CAMPER FORD TRANSIT BENZ - telcio 639120 - posti 6 - targetto PN 151613 del valore di lire 12.500.000. (= dodicimilioni cinquecentomila);

5 - ROULOTTE CARVELAIR OREGON - telcio 360610 - posti 4 - targetto PN 2480 del valore di lire 2.600.000. (= duemilioni seicentomila);

6 - ROULOTTE CARVELAIR OREGON - telcio 360420 - posti 4 - targetto PN 2479 del valore di lire 2.600.000. (= duemilioni seicentomila);

quali risultanti dalle perizie di stima del perito Menon Giancarlo, nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone con decreto n. del

perizie che asseverate con giuramento avanti al Cancelliere della Pretura di Pordenone, il 22 luglio 1980, si allegano sub. "B.", "C.", "D.", "E.", "F.", e "G.", dispensandone dalla lettura i componenti, che ne hanno i requisiti.

- Il dott. RUGGERI Ugo, sottoscrive una quota di nominali lire 14.090.000. (= quattordicimilioni novecentomila)⁽¹⁾ pari al dieci 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

- Il Signor RONDO DISSANDEO, sottoscrive una quota di nominali lire 45.088.000. (= quarantacinquemilioni ottantottomila) pari al 32% (trentadue per cento) del capitale sociale.

- Il Signor PITINI SILVANO, sottoscrive una quota di nominali lire 33.225.000. (= trentaduemilioni duecentoventicinquemila)⁽²⁾ pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Le tre decimi delle quote sottoscritte del capitale sociale, giusta il combinato disposto degli articoli 2329 e 2475 C.C. sono stati versati in data 24 luglio 1980, presso la Filiale di Pordenone della Banca di Italia, come da ricevuta di deposito provvisorio n. 89726 che in copie conforme si allega sub. "H.", previa lettura.

ART. 6 - La società si intervale regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che si allega sub. "I", previa lettura.

ART. 7 - Per il primo triennio e cioè fino a tutto l'esercizio 1982, viene nominato Amministratore Unico il socio Signor Ruggeri dott. Ugo.

ART. 8 - A comporre il primo Collegio Sindacale vengono nominati i

- 4
- DE CONTO dott. Ivonne, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], Revisore Ufficiale dei Conti - Presidente;
 - ADAMI Graziella, nata a [REDACTED], residente a [REDACTED], Sindaco effettivo;
 - DEMARCHI dott. Valentino, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], Sindaco effettivo;
 - MILANESI dott. Bruno, commercialista, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED], sindaco supplente;
 - DE CONTO Rag. Carlo, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED];

ART. 9 - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1980.

ART. 10 - Il signor Ruggieri dott. Ugo viene delegato a provvedere a tutte le formalità necessarie per la giuridica esistenza della società, potendo fra l'altro apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni modifica, aggiunta, soppressione eventualmente richiesta dalla Autorità Giudiziaria in sede di omologazione. Viene altresì delegato al ritiro dei tre ~~Fiori~~ decimi del Capitale con esclusione da responsabilità per la Filiale di Pordenone della Banca d'Italia, nonché per i suoi funzionari.

ART. 11 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società - (1) Lire "quattordici milioni novecentomila" odore "quattordici milioni novantamila"; (2) "dieci milioni trentacinquemiladuecentotrentacinquemila".

Allegato "A"

OMISSIS

Allegato "B"

OMISSIS

Allegato "C"

OMISSIS

Allegato "D"

OMISSIS

Allegato "E"

OMISSIS

Allegato "F,"

OMISSIS

Allegato "G,"

OMISSIS

Allegato "H,"

OMISSIS

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA.

ART. 1. - DENOMINAZIONE. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "CAMPERTUR - S.r.l." -

ART. 2. - OGGETTO. La società ha per oggetto la locazione di camper, caravan, autocaravan, autovetture, autocarri e motocicli. Può inoltre recedere in comodato ad altre società, enti o persone fisiche i propri mezzi, ed inoltre l'assunzione di rappresentanze e/o concessioni per la vendita di automobili in genere, in complesso la diretta importazione degli stessi da mercati esteri -

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, di leasing, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed a questo direttamente o indirettamente connessi; potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società o imprese aventi oggetto anche non affine o comunque al proprio, potrà infine prestare garanzie a favore e/o per conto dei terzi -

La società dovrà esentare ai soci dell'Automobile Club di Pordenone facilitazioni per il noleggio di veicoli di proprietà sociale -

ART. 3 - SEDE. La società ha sede in Pordenone, V.le Venezia.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, filiali e sedi secondarie, comunque denominate, con o senza rappresentanza stabilita, in qualunque altra località, in Italia o all'Estero -

ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, o tutti gli effetti di legge presso la sede sociale -

ART. 5 - DURATA DELLA SOCIETÀ - La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2001 -
La durata della società può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci, escluso il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzianti -

CAPITALE E QUOTE

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE - Il Capitale sociale è fissato in lire 140.900.000. = (centoquarantamilioninovecentomila) rappresentato da quote da nominali lire 1000. = (mille) ciascuna o multipli di lire 1.000. = (mille) -

Il capitale sociale potrà essere aumentato -

La titolarità delle quote comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto sociale ed alle deliberazioni assembleari -

ART. 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE - Le quote sono nominative ai sensi di legge - La quota è indivisibile e dà diritto ad un voto per ogni mille lire di capitale - Il caso di comproprietà è regolato dalla legge - La cessione di quote per otto terzi è subordinata all'esercizio del diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute - È consentito tuttavia, previo accordo, che la prelazione venga esercitata in proporzioni diverse - La valutazione, ai fini della congruità del prezzo di cessione, verrà effettuata in relazione alla situazione patrimoniale della società - In caso di disaccordo sulla valutazione, il prezzo di cessione verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale redatta dal Collegio arbitrale di cui al successivo art. 26 -

Il socio cedente comunicherà agli altri soci l'intenzione di cedere e le condizioni della cessione - Gli altri soci dovranno esercitare il loro diritto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione - Tutte le comunicazioni vanno fatte per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno -

La liquidazione della quota del socio recedente avverrà entro e non oltre un anno dalla data del recesso e sarà valutata con le modalità di cui ai casi precedenti -

Nel caso di morte di un socio, gli eredi del socio defunto potranno

continuare il rapporto con la società, previa nomina di un rappresentante comune e essere liquidati, e ciò a libera ed esclusiva scelta dei soci superstiti, da deliberarsi in Assemblea.

Nel caso di liquidazione della quota essa avverrà entro e non oltre l'anno successivo alla data di apertura della successione.

In caso di disaccordo sulla valutazione della quota, il congruo prezzo di quest'ultima verrà determinato dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 26.

ASSEMBLEE -

ART. 8 - ASSEMBLEA - L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge e, qualora particolari circostanze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria può essere convocata quante volte l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esso riservati.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è nella sede sociale od altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, secondo l'avviso di convocazione.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, anche per delega, e vi assistano l'Organo Amministrativo e i Sindaci effettivi in carica, se nominati.

ART. 10 - INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti nel libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa. I soci possono farsi rappresentare da terzi, esclusi gli amministratori e i dipendenti della società, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea medesima.

ART. 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta, fra i soci presenti, dell'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del presidente o da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

ART. 12 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE LORO DELIBERAZIONI - L'assemblea ordinaria è costituita e delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tutti i soci, che rappresentino in proprio o per delega almeno il 55% del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tutti i soci che rappresentino in proprio o per delega almeno l'85% del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tutti i soci che rappresentino, in proprio o per delega, più del 50% del capitale sociale.

Salvo che non avvengano per acclamazione unanime, le nomine alle cariche sociali devono essere fatte a schede segrete.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, tranne per le assemblee straordinarie nelle quali il verbale viene redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero di componenti variabile da tre a cinque, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.

L'eventuale compenso da corrispondere all'organo amministrativo è determinato dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme dettate a tal riguardo dal codice Civile.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione si intende dimissionario e si dovrà convocare al più presto l'assemblea per provvedere alle nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso di un triennio assieme con quelli già in carica all'atto della nomina.

ART. 14 - CARICHE SOCIALI. Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti, un Presidente. Può inoltre nominare un vice presidente oltre che uno o più amministratori delegati.

ART. 15. - RIUNIONI DEL CONSIGLIO. Il consiglio si aduna su convocazione del presidente o chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando viene fatta richiesta da un amministratore o dai sindaci effettivi o nominati.

Le ordinanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da altro amministratore designato dal consiglio.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni ~~del consiglio~~ sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni si fa constatazione per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

ART. 17 - POTERI. Il consiglio è investito dei più ampi poteri, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto le facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

Così la sua delibera il consiglio determinerà quali atti il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati potranno compiere autonomamente e senza specifico, preventivo autorizzazione del consiglio.

Tutti gli altri poteri non delegati espressamente da almeno dei soci saranno esercitati collegialmente dal consiglio di amministrazione.

ART. 18. - L'amministratore Unico è investito dei più ampi poteri, l'amministrazione ordinaria della società. Per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per:

- compravendite di immobili;
- assunzione di mutui o scoperture con garanzia personale o reale;
- la sottoscrizione di pagherò cambiari;
- la concessione di ipoteche e privilegi;
- la firma di contratti di leasing;

occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, che dovrà risultare dalla redazione di verbale.

ART. 19. - RAPPRESENTANZA SOCIALE. - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente, agli amministratori delegati, all'amministratore Unico.

COLLEGIO SINDACALE.

ART. 20. - NOMINA DEI SINDACI. - Su richiesta delle disposizioni di leggi vigenti, l'assemblea ordinaria elegge tre sindaci effettivi e due supplenti designando il presidente del Collegio Sindacale. I sindaci hanno i doveri e le attribuzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

La retribuzione dei sindaci sarà conforme alle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO UTILI.

ART. 2. - Esercizi sociali e bilancio. Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1980.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio e del relativo conto profitti e perdite.

o norma di legge, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale e sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea.



ART. 22 - RIPARTO UTILI - Gli utili netti risultanti da un anno di esercizio sono pari all'importo dell'importo a carico della società, netto dei costi pari al 5% per riserve legali, verranno utilizzati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 23 - DIVIDENDI - Il pagamento dei dividendi è eseguito nei termini e nei luoghi stabiliti di volta in volta dall'Assemblea. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

ART. 24 - VERSAMENTI DEI SOCI IN CONTO INFRUTTIFERO - I soci potranno effettuare dei versamenti in conto infruttifero ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 29.9.1973. n. 597.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ - Addivenendosi in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e determinandone gli emolumenti.

ART. 26 - CLAUSOLA ARBITRALE - Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa e fra essi e la società, in dipendenza del presente statuto sarà deferita ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dei due arbitri nominati per primi.

La nomina del secondo e del terzo arbitro dovrà essere fatta rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dal giorno in cui una parte avrà comunicato all'altra o mezzo lettere raccomandate R.R. la nomina del proprio arbitro.

Se i termini qui sopra non saranno rispettati, la parte interessata avrà diritto di chiedere la nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti dal presidente della Camera di Commercio di Pordenone.

Tale nominal si applica anche alla valutazione della quota del socio cedente, di quello recedente ai fini della prelazione ed in caso di successione ereditaria.

Il Collegio arbitrale giudicherà virtualmente secondo equità, esonerato da ogni responsabilità di procedura ed in forme inappellabile, decidendo anche come debbano ripartirsi o a chi debbano far carico le spese dell'arbitrato.

NORMA DI RINVIO -

ART. 27 - NORMA DI RINVIO - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.